

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1035/1999 del Consiglio, dell'11 maggio 1999, relativo all'attuazione da parte della Commissione di un programma di misure e azioni specifiche destinate a migliorare l'accesso dei prodotti e dei servizi transfrontalieri dell'Unione europea al mercato giapponese** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1036/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, in ordine alle date limite per la presentazione delle domande di aiuto nell'ambito del regime di pagamenti compensativi ai produttori di riso** 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 1037/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'applicazione di misure specifiche per l'importazione di succhi e mosti d'uva originari di Cipro** 5
- Regolamento (CE) n. 1038/1999 della Commissione, del 20 maggio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 6
- Regolamento (CE) n. 1039/1999 della Commissione, del 20 maggio 1999, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 1999 in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 1040/1999 della Commissione, del 20 maggio 1999, recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di aglio originario della Cina** 10
- Regolamento (CE) n. 1041/1999 della Commissione, del 20 maggio 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 13
- Regolamento (CE) n. 1042/1999 della Commissione, del 20 maggio 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto 21

Sommario *(segue)*

Regolamento (CE) n. 1043/1999 della Commissione, del 20 maggio 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1078/98	23
Regolamento (CE) n. 1044/1999 della Commissione, del 20 maggio 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1746/98	24
Regolamento (CE) n. 1045/1999 della Commissione, del 20 maggio 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98	25
Regolamento (CE) n. 1046/1999 della Commissione, del 20 maggio 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2004/98	26
Regolamento (CE) n. 1047/1999 della Commissione, del 20 maggio 1999, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 566/1999	27
Regolamento (CE) n. 1048/1999 della Commissione, del 20 maggio 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	28

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

1999/336/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 maggio 1999, recante modifica della decisione 97/569/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 1352]** 30

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1035/1999 DEL CONSIGLIO
dell'11 maggio 1999**

relativo all'attuazione da parte della Commissione di un programma di misure e azioni specifiche destinate a migliorare l'accesso dei prodotti e dei servizi transfrontalieri dell'Unione europea al mercato giapponese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 e l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 18 settembre 1997 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio «L'Europa e il Giappone: le prossime mosse» ⁽²⁾,

- (1) considerando che nelle sue conclusioni del 29 maggio 1995, relative alla comunicazione della Commissione sul Giappone, il Consiglio ha riconosciuto la specificità e la diversità dei problemi di accesso al mercato giapponese; che alla luce di tali considerazioni, il Consiglio ha ritenuto prioritario il miglioramento dell'accesso al mercato giapponese; che ha infine sottolineato l'esigenza di complementarità tra le azioni intraprese dalla Comunità e quelle degli Stati membri, in particolare nelle sue conclusioni sull'accesso al mercato del 13 maggio e del 10 giugno 1996;
- (2) considerando che la responsabilità principale di elaborare e attuare programmi di misure e azioni intesi a sostenere i loro esportatori nel loro tentativo di stabilire una presenza commerciale sui mercati esteri ricade sugli Stati membri;
- (3) considerando che l'attuazione di misure e azioni adeguate volte a migliorare l'accesso dei prodotti e dei servizi transfrontalieri dell'Unione europea al mercato giapponese e ad eliminare gli ostacoli agli scambi dovrebbe contribuire a ridurre lo squilibrio commerciale della Comunità con il Giappone;
- (4) considerando che, per poter competere con successo sul mercato giapponese, le imprese comunitarie dovrebbero adoperarsi per stabilire relazioni commerciali permanenti in Giappone; che ciò

implica che esse devono far fronte alle difficoltà poste dalle esigenze di mercato, dalle prassi commerciali, dalle complesse strutture di distribuzione e dai regolamenti inerenti al commercio e agli investimenti che caratterizzano l'economia giapponese; che il sostegno fornito dagli Stati membri e dalla Comunità può aiutare le imprese a superare tali difficoltà nelle prime fasi delle loro iniziative di commercializzazione e di investimento;

- (5) considerando che occorrono azioni costanti volte a costituire un pool di operatori economici europei competenti per il Giappone, in particolare attraverso l'Executive Training Programme, dimostratosi efficace ed ormai operativo da lungo tempo, per preparare le imprese europee in modo che possano beneficiare delle nuove aperture del mercato e non siano sfavorite rispetto ai loro concorrenti stranieri;
- (6) considerando che le particolari caratteristiche del mercato giapponese hanno indotto la Commissione ad avviare nel 1997, in collaborazione con gli Stati membri, la seconda campagna «Gateway to Japan», con l'obiettivo di completare e sostenere le iniziative adottate dagli stessi Stati membri nel settore; che detta campagna è attualmente a metà percorso e una sua prossima interruzione comporterebbe una perdita di investimenti effettuati nella rete responsabile dell'esecuzione; che, data l'attuale situazione dell'economia giapponese, la campagna «Gateway to Japan» dovrebbe proseguire sino alla scadenza alla fine del 2000, allo scopo di sostenere le azioni continuate avviate dagli Stati membri;
- (7) considerando che è possibile fornire sostegno ad altre azioni specifiche finalizzate, tra l'altro, a favorire l'accesso delle imprese comunitarie, segnatamente le PMI, al mercato giapponese, ad individuare e eliminare gli ostacoli agli scambi conformemente alla strategia d'accesso al mercato comunitario, delineata nella decisione 98/552/CE del

⁽¹⁾ Parere espresso il 13 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 304 del 6.10.1997, pag. 119.

Consiglio, del 24 settembre 1998⁽¹⁾, ad effettuare missioni commerciali ad alto livello in Giappone per affrontare singole questioni di accesso al mercato, a raccogliere informazioni su specifici problemi di regolamentazione del mercato giapponese, nei settori del commercio, degli investimenti e dei diritti di proprietà intellettuale, che incidono sugli interessi commerciali della Comunità, ad organizzare conferenze e seminari volti a promuovere le relazioni commerciali e di investimenti Unione europea-Giappone e infine a promuovere iniziative rivolte ad accrescere la visibilità dell'Unione europea in Giappone;

- (8) considerando che gli obiettivi e i criteri operativi del programma di misure ed azioni specifiche da avviare nel settore della fornitura di prodotti e di servizi transfrontalieri devono essere definiti dalla Commissione in stretta collaborazione con i rappresentanti degli Stati membri;
- (9) considerando che il presente regolamento prevede misure volte a eliminare gli ostacoli agli scambi, favorire l'accesso al mercato, promuovere gli investimenti e facilitare le esportazioni di prodotti e servizi transfrontalieri dell'Unione europea;
- (10) considerando che parte delle attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento sono contemplate dall'articolo 133 del trattato; che per altre attività il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308;
- (11) considerando che il presente regolamento scade il 31 dicembre 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In collaborazione con gli Stati membri, sui quali ricade la responsabilità principale di progettare e attuare programmi di misure e azioni volti a promuovere le esportazioni di beni e servizi transfrontalieri della Comunità verso i mercati dei paesi terzi, la Comunità attua un programma specifico, mirato e coerente di misure ed azioni che completano e valorizzano le iniziative adottate dagli Stati membri per il mercato giapponese.

Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le attività degli Stati membri per quanto attiene alla progettazione e all'attuazione di politiche, programmi e disposizioni intesi a promuovere le loro esportazioni di beni e servizi transfrontalieri sui mercati di paesi terzi.

⁽¹⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 31.

Articolo 2

1. Nei limiti stabiliti annualmente dall'autorità di bilancio il programma comunitario si articola nelle seguenti misure ed azioni principali:

- a) un programma di formazione («Executive Training Programme») che si propone di costituire un pool di dirigenti europei in grado di comunicare e di operare nel contesto economico giapponese;
- b) la selezione, la formazione, la preparazione precedente alla missione e la partecipazione di gruppi di dirigenti europei d'impresa, soprattutto di PMI, ad iniziative volte a potenziare la loro presenza commerciale sul mercato giapponese la campagna «Gateway to Japan». Gli obiettivi della campagna sono i seguenti:
- rafforzare le relazioni commerciali e di investimenti con il Giappone;
 - aumentare la comprensione dei regolamenti e delle prassi commerciali, relativi al commercio e agli investimenti, utilizzati in Giappone.

2. In aggiunta alle misure ed azioni di cui al paragrafo 1, se verrà ritenuto opportuno, si potrà fornire un sostegno alle seguenti misure ed azioni:

- a) azioni specifiche per favorire l'accesso delle imprese comunitarie, segnatamente le PMI, al mercato giapponese;
- b) misure specifiche per individuare e eliminare gli ostacoli agli scambi conformemente alla strategia d'accesso al mercato comunitario;
- c) raccolta di informazioni e consulenza in materia di politica su specifici problemi di regolamentazione del mercato giapponese, nei settori del commercio, degli investimenti e dei diritti di proprietà intellettuale, che possono incidere sugli interessi commerciali della Comunità;
- d) conferenze e seminari volti a promuovere le relazioni commerciali e di investimenti tra l'Unione europea e il Giappone, nonché iniziative per accrescere la visibilità dell'Unione europea in Giappone;
- e) missioni commerciali ad alto livello in Giappone per affrontare singole questioni di accesso al mercato,
- f) studi di valutazione dell'efficacia delle misure ed azioni avviate nel quadro del presente regolamento.

3. Nell'attuare quanto previsto dal paragrafo 2, la Commissione deve garantire la piena compatibilità delle singole attività con le politiche comunitarie e degli Stati membri ed elabora una relazione annuale.

Articolo 3

1. La Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° settembre 2000 una relazione di valutazione che includa i risultati delle operazioni di controllo e monitoraggio finanziate; tale relazione tiene altresì conto delle obbligazioni contrattuali e dei principi di sana ed efficiente gestione. Essa include i risultati di un'analisi costi/utigli.

2. Nell'eseguire le attività di cui all'articolo 2, la Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione

dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso scade il 31 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

L. SCHOMERUS

REGOLAMENTO (CE) N. 1036/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, in ordine alle date limite per la presentazione delle domande di aiuto nell'ambito del regime di pagamenti compensativi ai produttori di riso

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

- (1) considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, istituisce un regime di pagamenti compensativi ai produttori di riso;
- (2) considerando che a norma dell'articolo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari ⁽⁴⁾ il regime da esso instaurato si applica al regime di sostegno a favore dei produttori di riso istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95;
- (3) considerando che è opportuno specificare, ai fini di una corretta e permanente applicazione del sistema integrato al regime di pagamenti compensativi ai produttori di riso, le date limite per la presentazione delle domande nonché alcune modifiche di queste ultime negli Stati membri produttori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3508/92 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è corredato dal comma seguente:

«Nell'ambito del regime di pagamenti compensativi ai produttori di riso, di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95, la data fissata dallo Stato membro non può essere successiva al 31 maggio che precede il raccolto e per il Portogallo e la Spagna tale data non può essere successiva al 30 giugno che precede il raccolto.»;

b) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«Nell'ambito del regime di pagamenti compensativi ai produttori di riso, di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95, alla domanda di aiuto "superfici" possono essere apportate talune modifiche purché le autorità competenti le ricevano non oltre le date di cui al paragrafo 2, terzo comma del presente articolo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

*Per il Consiglio**Il presidente*

K.-H. FUNKE

⁽¹⁾ GU C 160 del 27.5.1998, pag. 17.

⁽²⁾ GU C 379 del 7.12.1998.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 (GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4).

⁽⁴⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 820/97 (GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 1037/1999 DEL CONSIGLIO**del 17 maggio 1999****relativo all'applicazione di misure specifiche per l'importazione di succhi e mosti d'uva originari di Cipro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

- (1) considerando che l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro⁽¹⁾ prevede l'apertura di un contingente tariffario comunitario annuo per taluni succhi o mosti d'uva concentrati originari di Cipro; che il dazio all'importazione nel quadro di tale contingente tariffario è pari allo 0 %;
- (2) considerando che dal 1° settembre 1995 il vecchio regime dei prezzi di riferimento applicabile alle importazioni nella Comunità di succhi e mosti d'uva è stato sostituito da un nuovo regime d'importazione conseguente ai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; che l'accordo di associazione con Cipro deve applicarsi tenendo conto di questo nuovo regime di importazione;
- (3) considerando che è necessario mantenere le preferenze tariffarie già concesse e consentire a Cipro di continuare ad esportare i propri prodotti verso la Comunità nel quadro del contingente tariffario; che

è opportuno a tale scopo, in attesa della conclusione del nuovo accordo tra la Comunità europea e Cipro, adottare le misure specifiche necessarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio specifico indicato nell'allegato I, parte terza, sezione I, allegato 2 della tariffa doganale delle Comunità europee per l'importazione dei succhi e mosti d'uva concentrati di cui ai codici NC 2009 60 51, 2009 60 71, ex 2009 60 90 e 2204 30 92 non viene riscosso per i prodotti suddetti originari di Cipro, importati nel quadro del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.1421, di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1981/94⁽²⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

J. FISCHER

⁽¹⁾ GU L 133 del 21.5.1973, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 650/98 (GU L 88 del 24.3.1998, pag. 8).

REGOLAMENTO (CE) N. 1038/1999 DELLA COMMISSIONE**del 20 maggio 1999****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 maggio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	105,2
	068	72,3
	999	88,8
0707 00 05	052	85,7
	628	125,4
	999	105,5
0709 90 70	052	51,4
	999	51,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	204	44,3
	600	46,5
	624	48,1
	999	46,3
0805 30 10	388	113,6
	999	113,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	76,2
	400	98,9
	508	76,5
	512	74,7
	524	77,7
	528	70,9
	804	102,6
	999	82,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1039/1999 DELLA COMMISSIONE**del 20 maggio 1999****relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 1999 in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2603/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante modalità di applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP, nonché per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1595/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2603/97, entro dieci giorni dal termine fissato per la comunicazione da parte degli Stati membri, la Commissione decide in quale misura possano essere accolte le domande presentate e stabilisce i quantitativi disponibili per il lotto successivo ed eventualmente per il lotto complementare del mese di ottobre;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1999.

considerando che tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione della percentuale di riduzione indicata nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 1999 in virtù del regolamento (CE) n. 2603/97 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle percentuali di riduzione fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 208 del 24.7.1998, pag. 21.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 20 maggio 1999, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di maggio 1999 in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di maggio 1999 e quantità disponibili per il lotto successivo.

Origine	% di riduzione	Quantitativi disponibili per il lotto del mese di settembre 1999 (in t)
PTOM (articolo 6) — Codice NC 1006	—	—
ACP (articolo 2, paragrafo 1) — Codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30	91,3368	41,666
ACP (articolo 3) — Codice NC 1006 40 00	96,7175	—
ACP + PTOM (articolo 7) — ACP: codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30 — PTOM: codice NC 1006	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1040/1999 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 1999
recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di aglio originario
della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 857/1999 del Consiglio⁽²⁾ in particolare l'articolo 37, paragrafo 2,

- (1) considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione, del 12 luglio 1993, relativo all'applicazione di titoli di importazione per l'aglio importato dai paesi terzi⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94⁽⁴⁾, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato dai paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione;
- (2) considerando che la Spagna ha chiesto alla Commissione, il 14 aprile 1999, di prendere misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni di aglio;
- (3) considerando che a partire dal 1993 la Commissione ha registrato un aumento molto considerevole delle importazioni di aglio originario della Cina rispetto agli anni precedenti; che, tenuto conto del prezzo di tale prodotto, il proseguimento delle importazioni avrebbe potuto creare perturbazioni gravi sul mercato comunitario, tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato CE e, in particolare, di arrecare pregiudizio ai produttori comunitari; che di conseguenza, con il regolamento (CE) n. 1213/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2815/94⁽⁶⁾, la Commissione ha adottato una misura di salvaguardia con cui è stato limitato il rilascio dei titoli d'importazione d'aglio originario della Cina, per la campagna 1994/95, ad un determinato quantitativo mensile; che detta misura è stata rinnovata, per il periodo dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1996, dal regolamento (CE) n. 1153/95 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2944/95⁽⁸⁾, dal regolamento (CE) n. 885/96 della Commissione⁽⁹⁾ per il periodo dal 1° giugno 1996 al 31 maggio 1997, dal regola-

mento (CE) n. 903/97 della Commissione⁽¹⁰⁾ per il periodo dal 1° giugno 1997 al 31 maggio 1998 e dal regolamento (CE) n. 1137/98 della Commissione⁽¹¹⁾ per il periodo dal 1° giugno 1998 al 31 maggio 1999;

- (4) considerando che ogni mese le domande di titoli di importazione d'aglio originario della Cina hanno superato in misura molto ampia il quantitativo mensile fissato dal regolamento (CE) n. 1137/98; che inoltre l'elevato numero di domande presentate il primo giorno di ogni periodo mensile ha determinato, nel corso di tutta la campagna, il rilascio di titoli d'importazione per quantità inferiori, in generale, al 2,5 % delle quantità richieste e al rifiuto di tutte le domande presentate successivamente; che tale superamento sistematico dimostra che la pressione sul settore persiste e che, in assenza di misure di salvaguardia, il mercato comunitario dell'aglio sarebbe gravemente perturbato dalle massicce importazioni provenienti dalla Cina; che è quindi indispensabile rinnovare le misure di salvaguardia applicabili all'aglio originario della Cina;
- (5) considerando che è opportuno limitare il rilascio dei titoli d'importazione ad un determinato quantitativo periodico a partire dal 1° giugno 1999 fino al 31 maggio 2000 e sospendere il rilascio dei titoli non appena il quantitativo previsto sia raggiunto;
- (6) considerando che è opportuno stabilire alcuni criteri relativi alle qualifiche dei richiedenti dei titoli e all'utilizzazione degli stessi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo compreso tra il 1° giugno 1999 e il 31 maggio 2000, i titoli d'importazione per l'aglio (codice NC 0703 20 00) originario della Cina sono rilasciati per un quantitativo globale di 12 000 tonnellate, limitatamente ad un quantitativo massimo per ciascuno dei periodi indicati in allegato, alle condizioni previste dal presente regolamento.

⁽¹⁰⁾ GU L 130 del 22.5.1997, pag. 6.

⁽¹¹⁾ GU L 157 del 30.5.1998, pag. 107.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 108 del 27.4.1999, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 170 del 13.7.1993, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 176 del 9.7.1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 133 del 28.5.1994, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 298 del 19.11.1994, pag. 26.

⁽⁷⁾ GU L 116 del 23.5.1995, pag. 23.

⁽⁸⁾ GU L 308 del 21.12.1995, pag. 17.

⁽⁹⁾ GU L 119 del 16.5.1996, pag. 12.

2. Per ciascun periodo, il quantitativo massimo di cui al paragrafo 1 è pari alla somma:

- a) della quantità indicata nell'allegato,
- b) delle quantità non richieste nel periodo precedente e
- c) delle quantità non utilizzate, comunicate alla Commissione, dei titoli rilasciati in precedenza.

3. La Commissione, non appena constatati che, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1859/93, il quantitativo massimo relativo ad un periodo rischi di essere superato, fissa le condizioni a cui è subordinato il rilascio dei titoli.

Articolo 2

1. Le domande di titoli di importazione di aglio originario della Cina possono essere presentate esclusivamente da importatori di prodotti ortofrutticoli ai sensi del paragrafo 2.

2. Per importatori di prodotti ortofrutticoli si intendono gli operatori, agenti economici, persone fisiche e giuridiche, agenti individuali o associazioni, che abbiano importato o esportato, nel corso di ciascuno dei due anni precedenti, un quantitativo minimo di 50 tonnellate all'anno di prodotti ortofrutticoli contemplati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96. Il rispetto di tale condizione è comprovato, da un lato, dall'iscrizione in un registro di commercio dello Stato membro o da una

prova alternativa ammessa dallo Stato membro e, dall'altro, dalle prove relative all'importazione e/o all'esportazione. Se un importatore ha ottenuto titoli di importazione nel quadro del regolamento (CE) n. 1859/93 nel corso dell'anno solare precedente, e tenuto a comprovare di avere effettivamente immesso in libera pratica, per proprio conto, almeno il 50 % del quantitativo che gli era stato assegnato.

3. Per ciascuno dei periodi indicati nell'allegato, ogni importatore ai sensi del paragrafo 2 può presentare non più di due domande di titolo, con almeno cinque giorni di intervallo tra una domanda e l'altra. Ogni domanda verte al massimo su un quantitativo pari al 50 % di quello indicato nell'allegato per il rispettivo periodo.

4. Gli importatori ai sensi del paragrafo 2 corredano le rispettive domande delle informazioni che permettono di verificare, con soddisfazione delle autorità nazionali competenti, il rispetto delle condizioni ivi previste.

5. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3719/88 della Commissione ⁽¹⁾, i diritti connessi ai titoli di importazione assegnati per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento non sono trasferibili.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

ALLEGATO

(in tonnellate)

Periodi	Periodi di presentazione della domanda	Quantitativi
Giugno	dal 1° al 30 giugno 1999	1 000
Luglio	dal 1° luglio al 1° agosto 1999	1 000
Agosto	dal 2 al 31 agosto 1999	1 000
Settembre	dal 1° al 30 settembre 1999	1 000
Ottobre	dal 1° ottobre al 2 novembre 1999	1 000
Novembre	dal 3 novembre al 1° dicembre 1999	1 000
Dicembre	dal 2 dicembre 1999 al 2 gennaio 2000	1 000
Gennaio	dal 3 al 31 gennaio 2000	1 000
Febbraio	dal 1° al 29 febbraio 2000	1 000
Marzo	dal 1° marzo 1999 al 2 aprile 2000	1 000
Aprile	dal 3 aprile al 1° maggio 2000	1 000
Maggio	dal 2 al 31 maggio 2000	1 000

REGOLAMENTO (CE) N. 1041/1999 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1999

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 804/68, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 804/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; che il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto; che il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione⁽⁵⁾; che, tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità;

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 230,00 EUR/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽²⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce

a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la destinazione n. 400 per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.
3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso le destinazioni n. 021, 023, 024, 028, 043, 044, 045, 046, 052, 404, 600, 800 e 804 per i prodotti di cui al codice NC 0406.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 maggio 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	2,327	0402 21 91 9900	+	159,96
	***	—	0402 21 99 9100	+	120,86
0401 10 90 9000	970	2,327	0402 21 99 9200	+	121,69
	***	—	0402 21 99 9300	+	123,20
0401 20 11 9100	970	2,327	0402 21 99 9400	+	131,67
	***	—	0402 21 99 9500	+	134,61
0401 20 11 9500	970	3,597	0402 21 99 9600	+	145,88
	***	—	0402 21 99 9700	+	152,49
0401 20 19 9100	970	2,327	0402 21 99 9900	+	159,96
	***	—	0402 29 15 9200	+	0,9000
0401 20 19 9500	970	3,597	0402 29 15 9300	+	1,0589
	***	—	0402 29 15 9500	+	1,1156
0401 20 91 9100	970	4,551	0402 29 15 9900	+	1,2002
	***	—	0402 29 19 9200	+	0,9000
0401 20 91 9500	+	—	0402 29 19 9300	+	1,0589
0401 20 99 9100	970	4,551	0402 29 19 9500	+	1,1156
	***	—	0402 29 19 9900	+	1,2002
0401 20 99 9500	+	—	0402 29 91 9100	+	1,2086
0401 30 11 9100	+	—	0402 29 91 9500	+	1,3167
0401 30 11 9400	970	10,50	0402 29 99 9100	+	1,2086
	***	—	0402 29 99 9500	+	1,3167
0401 30 11 9700	970	15,77	0402 91 11 9110	+	—
	***	—	0402 91 11 9120	+	—
0401 30 19 9100	+	—	0402 91 11 9310	+	11,31
0401 30 19 9400	+	—	0402 91 11 9350	+	13,85
0401 30 19 9700	970	15,77	0402 91 11 9370	+	16,84
	***	—	0402 91 19 9110	+	—
0401 30 31 9100	+	38,32	0402 91 19 9120	+	—
0401 30 31 9400	+	59,85	0402 91 19 9310	+	11,31
0401 30 31 9700	+	66,00	0402 91 19 9350	+	13,85
0401 30 39 9100	+	38,32	0402 91 19 9370	+	16,84
0401 30 39 9400	+	59,85	0402 91 31 9100	+	—
0401 30 39 9700	+	66,00	0402 91 31 9300	+	19,91
0401 30 91 9100	+	75,22	0402 91 39 9100	+	—
0401 30 91 9400	+	110,55	0402 91 39 9300	+	19,91
0401 30 91 9700	+	129,01	0402 91 51 9000	+	—
0401 30 99 9100	+	75,22	0402 91 59 9000	+	—
0401 30 99 9400	+	110,55	0402 91 91 9000	+	63,94
0401 30 99 9700	+	129,01	0402 91 99 9000	+	63,94
0402 10 11 9000	+	90,00	0402 99 11 9110	+	—
0402 10 19 9000	+	90,00	0402 99 11 9130	+	—
0402 10 91 9000	+	0,9000	0402 99 11 9150	+	—
0402 10 99 9000	+	0,9000	0402 99 11 9310	+	0,2689
0402 21 11 9200	+	90,00	0402 99 11 9330	+	0,3228
0402 21 11 9300	+	105,89	0402 99 11 9350	+	0,4291
0402 21 11 9500	+	111,56	0402 99 19 9110	+	—
0402 21 11 9900	+	120,00	0402 99 19 9130	+	—
0402 21 17 9000	+	90,00	0402 99 19 9150	+	—
0402 21 19 9300	+	105,89	0402 99 19 9310	+	0,2689
0402 21 19 9500	+	111,56	0402 99 19 9330	+	0,3228
0402 21 19 9900	+	120,00	0402 99 19 9350	+	0,4291
0402 21 91 9100	+	120,86	0402 99 31 9110	+	—
0402 21 91 9200	+	121,69	0402 99 31 9150	+	0,4467
0402 21 91 9300	+	123,20	0402 99 31 9300	+	0,3832
0402 21 91 9400	+	131,67	0402 99 31 9500	+	0,6600
0402 21 91 9500	+	134,61	0402 99 39 9110	+	—
0402 21 91 9600	+	145,88	0402 99 39 9150	+	0,4467
0402 21 91 9700	+	152,49	0402 99 39 9300	+	0,3832

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 39 9500	+	0,6600	0404 90 29 9160	+	152,49
0402 99 91 9000	+	0,7522	0404 90 29 9180	+	159,96
0402 99 99 9000	+	0,7522	0404 90 81 9100	+	0,9000
0403 10 11 9400	+	—	0404 90 81 9910	+	—
0403 10 11 9800	+	—	0404 90 81 9950	+	0,2689
0403 10 13 9800	+	—	0404 90 83 9110	+	0,9000
0403 10 19 9800	+	—	0404 90 83 9130	+	1,0589
0403 10 31 9400	+	—	0404 90 83 9150	+	1,1156
0403 10 31 9800	+	—	0404 90 83 9170	+	1,2002
0403 10 33 9800	+	—	0404 90 83 9911	+	—
0403 10 39 9800	+	—	0404 90 83 9913	+	—
0403 90 11 9000	+	88,48	0404 90 83 9915	+	—
0403 90 13 9200	+	88,48	0404 90 83 9917	+	—
0403 90 13 9300	+	104,95	0404 90 83 9919	+	—
0403 90 13 9500	+	110,56	0404 90 83 9931	+	0,2689
0403 90 13 9900	+	118,93	0404 90 83 9933	+	0,3228
0403 90 19 9000	+	119,81	0404 90 83 9935	+	0,4291
0403 90 31 9000	+	0,8848	0404 90 83 9937	+	0,4467
0403 90 33 9200	+	0,8848	0404 90 89 9130	+	1,2086
0403 90 33 9300	+	1,0495	0404 90 89 9150	+	1,3167
0403 90 33 9500	+	1,1056	0404 90 89 9930	+	0,4601
0403 90 33 9900	+	1,1893	0404 90 89 9950	+	0,6600
0403 90 39 9000	+	1,1981	0404 90 89 9990	+	0,7522
0403 90 51 9100	970	2,327	0405 10 11 9500	+	165,85
	***	—	0405 10 11 9700	+	170,00
0403 90 51 9300	+	—	0405 10 19 9500	+	165,85
0403 90 53 9000	+	—	0405 10 19 9700	+	170,00
0403 90 59 9110	+	—	0405 10 30 9100	+	165,85
0403 90 59 9140	+	—	0405 10 30 9300	+	170,00
0403 90 59 9170	970	15,77	0405 10 30 9500	+	165,85
	***	—	0405 10 30 9700	+	170,00
0403 90 59 9310	+	38,32	0405 10 50 9100	+	165,85
0403 90 59 9340	+	59,85	0405 10 50 9300	+	170,00
0403 90 59 9370	+	64,80	0405 10 50 9500	+	165,85
0403 90 59 9510	+	64,80	0405 10 50 9700	+	170,00
0403 90 59 9540	+	64,80	0405 10 90 9000	+	176,22
0403 90 59 9570	+	64,80	0405 20 90 9500	+	155,49
0403 90 61 9100	+	—	0405 20 90 9700	+	161,71
0403 90 61 9300	+	—	0405 90 10 9000	+	216,00
0403 90 63 9000	+	—	0405 90 90 9000	+	170,00
0403 90 69 9000	+	—	0406 10 20 9100	+	—
0404 90 21 9100	+	90,00	0406 10 20 9230	037	—
0404 90 21 9910	+	—		039	—
0404 90 21 9950	+	11,31		099	37,68
0404 90 23 9120	+	90,00		400	22,83
0404 90 23 9130	+	105,89		***	37,68
0404 90 23 9140	+	111,56			
0404 90 23 9150	+	120,00	0406 10 20 9290	037	—
0404 90 23 9911	+	—		039	—
0404 90 23 9913	+	—		099	35,05
0404 90 23 9915	+	—		400	15,29
0404 90 23 9917	+	—		***	35,05
0404 90 23 9919	+	—			
0404 90 23 9931	+	11,31			
0404 90 23 9933	+	13,85			
0404 90 23 9935	+	16,84			
0404 90 23 9937	+	19,91			
0404 90 23 9939	+	20,81			
0404 90 29 9110	+	120,86	0406 10 20 9300	037	—
0404 90 29 9115	+	121,69		039	—
0404 90 29 9120	+	123,20		099	15,39
0404 90 29 9130	+	131,67		400	7,834
0404 90 29 9135	+	134,61		***	15,39
0404 90 29 9150	+	145,88			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 10 20 9610	037	—	0406 20 90 9990	+	—
	039	—	0406 30 31 9710	037	—
	099	51,11		039	—
	400	30,98		099	9,536
	***	51,11		400	8,346
0406 10 20 9620	037	—		***	17,88
	039	—	0406 30 31 9730	037	—
	099	51,83		039	—
	400	31,42		099	13,99
	***	51,83		400	12,25
0406 10 20 9630	037	—		***	26,24
	039	—	0406 30 31 9910	037	—
	099	57,86		039	—
	400	35,06		099	9,536
	***	57,86		400	8,346
0406 10 20 9640	037	—		***	17,88
	039	—	0406 30 31 9930	037	—
	099	85,03		039	—
	400	48,35		099	13,99
	***	85,03		400	12,25
0406 10 20 9650	037	—		***	26,24
	039	—	0406 30 31 9950	037	—
	099	70,86		039	—
	400	25,44		099	20,36
	***	70,86		400	17,81
0406 10 20 9660	+	—		***	38,17
0406 10 20 9830	037	—	0406 30 39 9500	037	—
	039	—		039	—
	099	26,28		099	13,99
	400	13,38		400	12,25
	***	26,28		***	26,24
0406 10 20 9850	037	—	0406 30 39 9700	037	—
	039	—		039	—
	099	31,87		099	20,36
	400	16,22		400	17,81
	***	31,87		***	38,17
0406 10 20 9870	+	—	0406 30 39 9930	037	—
0406 10 20 9900	+	—		039	—
0406 20 90 9100	+	—		099	20,36
0406 20 90 9913	037	—		400	17,81
	039	—		***	38,17
	099	58,77	0406 30 39 9950	037	—
	400	31,59		039	—
	***	58,77		099	23,02
0406 20 90 9915	037	—		400	21,14
	039	—		***	43,16
	099	77,56	0406 30 90 9000	037	—
	400	42,12		039	—
	***	77,56		099	24,15
0406 20 90 9917	037	—		400	21,14
	039	—		***	45,28
	099	82,41	0406 40 50 9000	037	—
	400	44,75		039	—
	***	82,41		099	90,00
0406 20 90 9919	037	—		400	32,98
	039	—		***	90,00
	099	92,10			
	400	50,02			
	***	92,10			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 40 90 9000	037	—	0406 90 33 9951	037	—
	039	—		039	—
	099	92,42		099	68,98
	400	32,98		400	20,01
	***	92,42		***	78,66
0406 90 13 9000	037	—	0406 90 35 9190	037	33,29
	039	—		039	33,29
	099	101,62		099	105,71
	400	60,16		400	61,40
	***	116,37		***	121,56
0406 90 15 9100	037	—	0406 90 35 9990	037	—
	039	—		039	—
	099	105,01		099	105,71
	400	62,17		400	40,19
	***	120,25		***	121,56
0406 90 17 9100	037	—	0406 90 37 9000	037	—
	039	—		039	—
	099	105,01		099	101,62
	400	62,17		400	60,16
	***	120,25		***	116,37
0406 90 21 9900	037	—	0406 90 61 9000	037	47,01
	039	—		039	47,01
	099	102,90		099	112,00
	400	44,53		400	57,27
	***	117,54		***	129,64
0406 90 23 9900	037	—	0406 90 63 9100	037	42,83
	039	—		039	42,83
	099	90,36		099	111,41
	400	18,57		400	63,89
	***	103,92		***	128,55
0406 90 25 9900	037	—	0406 90 63 9900	037	34,22
	039	—		039	34,22
	099	89,77		099	107,11
	400	21,16		400	48,93
	***	102,80		***	124,18
0406 90 27 9900	037	—	0406 90 69 9100	+	—
	039	—	0406 90 69 9910	037	—
	099	81,30	039	—	
	400	18,57	099	107,11	
	***	93,10	400	48,93	
0406 90 31 9119	037	—	0406 90 73 9900	***	124,18
	039	—		037	—
	099	74,72		039	—
	400	25,56		099	93,28
	***	85,71		400	52,63
0406 90 33 9119	037	—	0406 90 75 9900	***	106,91
	039	—		037	—
	099	74,72		039	—
	400	25,56		099	93,90
	***	85,71		400	22,27
0406 90 33 9919	037	—	0406 90 76 9300	***	108,07
	039	—		037	—
	099	68,29		039	—
	400	20,33		099	84,68
	***	78,60		400	20,12
			***	96,98	

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 76 9400	037	—	0406 90 85 9999	+	—
	039	—	0406 90 86 9100	+	—
	099	94,85	0406 90 86 9200	037	—
	400	23,22		039	—
	***	108,62		099	86,17
0406 90 76 9500	037	—		400	27,65
	039	—		***	102,23
	099	90,24	0406 90 86 9300	037	—
	400	23,22		039	—
	***	102,45		099	87,41
0406 90 78 9100	037	—		400	30,30
	039	—		***	103,32
	099	87,50	0406 90 86 9400	037	—
	400	18,14		039	—
	***	102,26		099	92,87
0406 90 78 9300	037	—		400	34,28
	039	—		***	108,62
	099	92,78	0406 90 86 9900	037	—
	400	20,12		039	—
	***	105,98		099	102,43
0406 90 78 9500	037	—		400	40,24
	039	—		***	117,90
	099	91,91	0406 90 87 9100	+	—
	400	23,22	0406 90 87 9200	037	—
	***	104,35		039	—
0406 90 79 9900	037	—		099	71,81
	039	—		400	24,78
	099	75,02		***	85,19
	400	19,23	0406 90 87 9300	037	—
	***	86,27		039	—
0406 90 81 9900	037	—		099	80,27
	039	—		400	28,02
	099	94,85		***	94,89
	400	47,61	0406 90 87 9400	037	—
	***	108,62		039	—
0406 90 85 9910	037	33,32		099	82,36
	039	33,32		400	30,66
	099	102,43	0406 90 87 9951	***	96,33
	400	59,27		037	—
	***	117,90		039	—
0406 90 85 9991	037	—		099	93,15
	039	—		400	42,19
	099	102,43	0406 90 87 9971	***	106,68
	400	40,19		037	—
	***	117,90		039	—
0406 90 85 9995	037	—		099	93,15
	039	—		400	34,41
	099	93,90	0406 90 87 9972	***	106,68
	400	21,16		099	39,68
	***	108,07		400	13,67
			***	45,63	

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9973	037	—	2309 10 19 9100	+	—
	039	—	2309 10 19 9200	+	—
	099	91,46	2309 10 19 9300	+	—
	400	24,08	2309 10 19 9400	+	—
	***	104,74	2309 10 19 9500	+	—
0406 90 87 9974	037	—	2309 10 19 9600	+	—
	039	—	2309 10 19 9700	+	—
	099	99,26	2309 10 19 9800	+	—
	400	24,08	2309 10 70 9010	+	—
	***	113,19	2309 10 70 9100	+	13,85
0406 90 87 9975	037	—	2309 10 70 9200	+	18,47
	039	—	2309 10 70 9300	+	23,09
	099	101,25	2309 10 70 9500	+	27,70
	400	31,87	2309 10 70 9600	+	32,32
	***	114,45	2309 10 70 9700	+	36,94
0406 90 87 9979	037	—	2309 10 70 9800	+	40,63
	039	—	2309 90 35 9010	+	—
	099	90,36	2309 90 35 9100	+	—
	400	24,08	2309 90 35 9200	+	—
	***	103,92	2309 90 35 9300	+	—
0406 90 88 9100	+	—	2309 90 35 9400	+	—
0406 90 88 9300	037	—	2309 90 35 9500	+	—
	039	—	2309 90 35 9700	+	—
	099	70,90	2309 90 39 9010	+	—
	400	30,30	2309 90 39 9100	+	—
	***	83,50	2309 90 39 9200	+	—
2309 10 15 9010	+	—	2309 90 39 9300	+	—
2309 10 15 9100	+	—	2309 90 39 9400	+	—
2309 10 15 9200	+	—	2309 90 39 9500	+	—
2309 10 15 9300	+	—	2309 90 39 9600	+	—
2309 10 15 9400	+	—	2309 90 39 9700	+	—
2309 10 15 9500	+	—	2309 90 39 9800	+	—
2309 10 15 9700	+	—	2309 90 70 9010	+	—
2309 10 19 9010	+	—	2309 90 70 9100	+	13,85
			2309 90 70 9200	+	18,47
			2309 90 70 9300	+	23,09
			2309 90 70 9500	+	27,70
			2309 90 70 9600	+	32,32
			2309 90 70 9700	+	36,94
			2309 90 70 9800	+	40,63

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19).

Tuttavia: — il codice «099» raggruppa tutti i codici di destinazione dal n. 053 al n. 096 (incluso);

— il codice «970» comprende le esportazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), e all'articolo 42, paragrafo 1, lettere a) e b).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun «codice prodotto», l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.

Se non è indicata alcuna destinazione («+»), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1042/1999 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 1999
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,
considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;
considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾;
considerando che la restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1999.

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 maggio 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(EUR/t)

Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 9000	49,50
1107 10 99 9000	69,50
1107 20 00 9000	81,50

REGOLAMENTO (CE) N. 1043/1999 DELLA COMMISSIONE**del 20 maggio 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1078/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1078/98 della Commissione ⁽⁵⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 14 al 20 maggio 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1078/98, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 55,85 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 28.5.1998, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 1044/1999 DELLA COMMISSIONE**del 20 maggio 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1746/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1746/98 della Commissione ⁽⁵⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 14 al 20 maggio 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1746/98, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 72,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 219 del 7.8.1998, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1045/1999 DELLA COMMISSIONE**del 20 maggio 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo, esclusi alcuni paesi ACP, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1079/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2005/98 ⁽⁶⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 14 al 20 maggio 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 38,95 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 28.5.1998, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU L 258 del 22.9.1998, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1046/1999 DELLA COMMISSIONE**del 20 maggio 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2004/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2004/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 879/1999 ⁽⁶⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 14 al 20 maggio 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2004/98, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 46,50 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 258 del 22.9.1998, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 111 del 29.4.1999, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 1047/1999 DELLA COMMISSIONE**del 20 maggio 1999****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 566/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,considerando che una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 566/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1006/1999 ⁽⁴⁾;considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 ⁽⁶⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui

offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 14 al 20 maggio 1999 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 566/1999 la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 71,99 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 87 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 70 del 17.3.1999, pag. 9.⁽⁴⁾ GU L 123 del 13.5.1999, pag. 27.⁽⁵⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.⁽⁶⁾ GU L 189 del 10.8.1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 1048/1999 DELLA COMMISSIONE**del 20 maggio 1999****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 maggio 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

<i>(EUR/t)</i>			<i>(EUR/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	01	0	1101 00 15 9100	01	53,00
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	49,50
1001 90 99 9000	03	29,00	1101 00 15 9150	01	45,75
	02	0	1101 00 15 9170	01	42,25
1002 00 00 9000	03	62,00	1101 00 15 9180	01	39,75
	02	0	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	46,00	1102 10 00 9500	01	82,00
	02	0	1102 10 00 9700	—	—
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9200	01	30,00 (2)
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	01	27,00 (2)
1005 90 00 9000	04	40,00	1103 11 10 9900	—	—
	02	0	1103 11 90 9200	01	30,00 (2)
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 90 9800	—	—
1008 20 00 9000	—	—			

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Liechtenstein e Slovenia.

(2) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20) modificato.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1999

recante modifica della decisione 97/569/CE che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne

[notificata con il numero C(1999) 1352]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/336/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

- (1) considerando che con la decisione 97/569/CE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/346/CE⁽⁴⁾, sono stati fissati elenchi provvisori di stabilimenti dei paesi terzi che elaborano prodotti a base di carne;
- (2) considerando che la Repubblica ceca e la Romania hanno trasmesso un elenco di stabilimenti che elaborano prodotti a base di carne per i quali le autorità competenti certificano che sono conformi alle norme comunitarie;
- (3) considerando che per la Repubblica ceca e la Romania possono quindi essere fissati elenchi provvisori di stabilimenti che elaborano prodotti a base di carne; che occorre pertanto modificare in tal senso la decisione 97/569/CE;

- (4) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della presente decisione è aggiunto all'allegato della decisione 97/569/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 20 maggio 1999.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 289 del 28.10.1998, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 234 del 26.8.1997, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 154 del 28.5.1998, pag. 35.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

•País: REPÚBLICA CHECA / Land: DEN TJEKKISKE REPUBLIK / Land: TSCHECHISCHE REPUBLIK / Χώρα: ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / Country: CZECH REPUBLIC / Pays: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / Paese: REPUBBLICA CECA / Land: TSJECHISCHE REPUBLIEK / País: REPÚBLICA CHECA / Maa: TŠEKIN TASAVALTA / Land: TJECKISKA REPUBLIKEN

1	2	3	4	5
CZ 95	Masokombinat Martinov a.s.	OSTRAVA	Martinov	PMP
CZ 318	Bilbo	MOST		PMP
CZ 931	Drůbežářské závody a.s.	KLATOVY	KLATOVY	PMP
CZ 932	Adex a.s.	LOMUTACHOVA	TACHOV	PMP
CZ 962	MSDZ PROMPT a.s. závod	MODŘICE	BRNO-VENKOV	PMP

País: RUMANÍA / Land: RUMÆNIEN / Land: RUMÄNIEN / Χώρα: ΡΟΥΜΑΝΙΑ / Country: ROMANIA / Pays: ROUMANIE / Paese: ROMANIA / Land: ROEMENIË / País: ROMÊNIA / Maa: ROMANIA / Land: RUMÄNIEN

1	2	3	4	5
141	SC Hannah Constanta SRL	Constanta		PMP*